

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 7 MAGGIO 2026

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIARIA DI VEZZA D'OGLIO.

L'anno **duemilaventisei**, addì **sette** del mese di **maggio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
GREGORINI Paolo Guerino	X	
TOMASETTI Elisa	X	
BONAVETTI Elena	X	
BONAVETTI Loris Rinaldo	X	
ZAMPATTI Martino Alessandro	X	
RIZZI Claudio	X	
GREGORINI Ermanno	X	
CLAUSER Gianluca	X	
GREGORINI Vittorio	X	
BELLONI Simona	X	
BENAGLIO Guerino Antonio	X	
Totali	11	0

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Paolo Guerino Gregorini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **quattro** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2026

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIARIA DI VEZZA D'OGGIO.

Il Sindaco introduce l'argomento illustrando la proposta di costituire un'associazione fondiaria. L'obiettivo primario, spiega, è quello di recuperare e valorizzare a fini agricoli numerosi piccoli appezzamenti di terreno, attualmente inutilizzati o in stato di abbandono. L'associazione si configurerebbe inoltre come uno strumento strategico per facilitare l'accesso a bandi di finanziamento destinati a interventi di tutela del territorio, come il ripristino dei muretti a secco e le attività di sfalcio. Il Sindaco dà quindi lettura delle finalità statutarie dell'ente.

La parola passa al Consigliere delegato Martino Zampatti, il quale specifica che lo scopo dell'associazione è raggruppare le proprietà frammentate per favorire contratti di gestione unitaria, superando così l'abbandono dei terreni. Zampatti evidenzia come tale soggetto possa estendere il proprio raggio d'azione ben oltre la gestione dei fondi, operando attivamente nella ricerca di finanziamenti e nella progettazione di interventi di sistemazione viaria e agraria.

Si apre il dibattito.

Il Consigliere Vittorio Gregorini solleva alcune perplessità di metodo: a suo avviso, il tema avrebbe dovuto essere discusso preventivamente in Commissione Agricoltura. Facendo riferimento a esperienze analoghe nel Comune di Ponte di Legno, il Consigliere osserva che, nel caso in esame, si stia approvando sostanzialmente un "contenitore vuoto", privo di una chiara adesione dei proprietari. Esprime inoltre dubbi sui reali benefici che un privato trarrebbe dal conferimento dei propri terreni all'associazione.

In replica, il Consigliere Zampatti sostiene che l'ordine procedurale adottato non inficia la validità dell'iniziativa. Sottolinea come l'aspetto fondamentale sia l'istituzione di un soggetto senza scopo di lucro, capace di perseguire obiettivi di miglioramento ambientale che trascendano il singolo vantaggio economico dei proprietari.

Il Consigliere Guerino Benaglio manifesta scetticismo, sottolineando che sarebbe stato opportuno verificare il reale interesse dei soggetti coinvolti prima di procedere alla costituzione. Il Consigliere interroga quindi il Segretario comunale in merito al ruolo specifico del Comune all'interno dell'associazione, notando l'assenza di tale definizione nello Statuto.

Il Consigliere Zampatti controbatte che le finalità sono chiare e che lo Statuto potrà essere ulteriormente affinato in futuro.

Interviene il Segretario comunale, il quale chiarisce che il ruolo del Comune, in qualità di soggetto promotore, ricalca il modello già adottato per altre iniziative, come le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Il Segretario propone un emendamento allo Statuto volto a definire esplicitamente il ruolo dell'Ente come socio fondatore, garante e coordinatore. La proposta non viene tuttavia accolta in questa sede, rinviandone la discussione a una successiva revisione consiliare.

Al termine del confronto, si registrano le dichiarazioni di astensione dei Consiglieri Benaglio Guerino e Gregorini Vittorio; entrambi, pur dichiarandosi disponibili a una prospettiva di collaborazione, sottolineano la necessità di un necessario perfezionamento della proposta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", all'articolo 14-bis, disciplina le Associazioni Fondiarie quali strumenti per la gestione associata e sostenibile del patrimonio silvo-pastorale e agricolo;
- l'istituzione di un'Associazione Fondiaria risponde all'esigenza di valorizzare e recuperare terreni incolti o abbandonati, promuovendo la gestione attiva del territorio, la tutela

ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle attività agricole e forestali locali;

- il territorio comunale di Vezza d'Oglio presenta una significativa porzione di aree silvo-pastorali e agricole che potrebbero beneficiare di una gestione più razionale e unitaria;
- il Comune è interessato a promuovere la costituzione di una Associazione Fondiaria, al fine di perseguire le finalità valorizzazione e la salvaguardia del territorio di avviare un'azione coordinata e di gestione associata delle proprietà che vada oltre i singoli interessi, ponendo al centro il bene superiore della collettività;

PREMESSO inoltre che:

- il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- l'adesione del Comune all'Associazione Fondiaria in qualità di socio fondatore riveste un'importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico legati alla gestione del territorio, al sostegno delle attività economiche rurali e alla salvaguardia del paesaggio.
- la partecipazione del Comune garantirà un solido supporto istituzionale e una maggiore efficacia nell'azione dell'Associazione, facilitando il coordinamento con le politiche territoriali e ambientali locali.
- è stato predisposto, in accordo con gli altri soggetti promotori, uno Statuto dell'Associazione Fondiaria "**Associazione Fondiaria Vezza d'Oglio**" che definisce le finalità, la struttura organizzativa, le modalità di adesione e le regole di funzionamento.

DATO ATTO che l'art. 9 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che faceva divieto "agli enti Locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost." è stato espressamente abrogato dall'art. 1, comma 562, lett. a) della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come tutti gli altri commi da 1 a 7 del medesimo art. 9 del D.L. n. 95/2012;

VISTI:

- la Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 8 e **astenuiti** n. 3 (Benaglio Guerino, Gregorini Vittorio e Belloni Simona) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di **istituire** l'Associazione Fondiaria denominata "Associazione Fondiaria Vezza d'Oglio", con sede legale in Vezza d'Oglio, Via nazionale 91, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis della Legge Regionale della Lombardia n. 31/2008.
2. Di **aderire** all'Associazione Fondiaria Vezza d'Oglio in qualità di socio fondatore, e agli altri soggetti promotori che compariranno in atto costitutivo.
3. Di **approvare** lo schema di atto costitutivo e di Statuto dell'Associazione Fondiaria Vezza d'Oglio, che qui si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di **autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione Fondiaria e a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali per la costituzione e l'operatività della stessa.
5. Di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari immediati a carico del bilancio comunale.

Allegati: schema di atto costitutivo e Statuto

REP. N. ----

COMUNE VEZZA D' OGLIO

Provincia di Brescia

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE FONDIARIA VEZZA D' OGLIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventisei**, nel giorno ---- del mese di -----, in
Vezza d'Oglio (Bs), presso il palazzo municipale sito in Via
Nazionale, n. 91 sono presenti:

- il Sig. -----, nato a ----- (--), il -----
-----, domiciliato in ----- (--), codice fiscale -
----- il quale interviene al presente atto in
qualità di legale rappresentante del Comune di Vezza d'Oglio,
C.F. 00882960172, socio fondatore, a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data
_____, dichiarata immediatamente eseguibile, che in
copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "A";

- -----.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto
di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto
costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è
costituita una Associazione fondiaria, ai sensi della L.R. 5
dicembre 2008 n. 31 e degli articoli del Codice civile in tema
di associazioni, denominata:

"ASSOCIAZIONE FONDIARIA VEZZA D' OGLIO"

I componenti

convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1

L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA VEZZA D'OGGIO ha sede in VEZZA D'OGGIO (Bs), in Via Nazionale n. 91.

Articolo 2

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Articolo 3

1. L'organizzazione e il funzionamento della "ASSOCIAZIONE FONDIARIA VEZZA D'OGGIO" sono disciplinati dalle norme dello Statuto, composto di n. 23 (ventitré) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "B", firmato come per legge.

Articolo 4

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni

anno.

3. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Articolo 5

1. L'Associazione non ha fini di lucro e raggruppa:

- i proprietari di terreni che ricadono all'interno del territorio comunale (specificati all'interno di apposito regolamento) con destinazione agricola, boschiva o pastorale;

- altri sostenitori;

ed è finalizzata alla gestione, al mantenimento e alla valorizzazione del territorio, con gli scopi meglio indicati all'art. 3 dello Statuto.

Articolo 6

1. Possono aderire all'Associazione:

a. Gli associati ordinari (i proprietari conferitori) di terreni situati entro l'ambito di riferimento dell'Associazione che dichiarano di accettare il presente statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli obiettivi associativi.

b. Gli associati sostenitori che non siano proprietari di terreni, ma che condividano le finalità dell'Associazione.

2. L'iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione non prevede il pagamento di quote associative in denaro.

Articolo 7

1. Gli Organi e le cariche ricoperte nell'Associazione sono:

- L'assemblea degli associati

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il Vice Presidente

- Il Segretario

- Il Revisore dei conti.

2. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, i soci presenti chiamano a costituire il primo Consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026, i signori:

- -----, Presidente

- -----, Vice Presidente

- -----, Segretario

- -----, Consigliere

- -----, Consigliere

3. In deroga alle norme statutarie di cui all'articolo 15 dello Statuto, i soci presenti chiamano a svolgere le funzioni di Revisori dei Conti i sig.ri ----- e -----.

Articolo 8

1. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per l'ottenimento del codice fiscale dell'Associazione, nonché per l'eventuale iscrizione dell'Associazione presso registri e/o altre banche dati, nonché per ogni altro adempimento di avvio dell'attività.

Articolo 9

1. Le parti dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati personali contenuti in quest'atto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento EU 2016/679.

2. Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico del Comune di Vezza d'Oglio, socio fondatore.

Letto, confermato e sottoscritto

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dott. -----, Segretario comunale del Comune di Vezza d'Oglio, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, che i firmatari del presente atto costitutivo della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto - così come l'allegato "B" - Statuto -, facendomi espressa richiesta che il detto documento, unitamente all'allegato Statuto, venga conservato in raccolta presso il repertorio degli atti soggetti a registrazione del Comune di Vezza d'Oglio. L'imposta di

registrazione, così come l'imposta di bollo sull'atto
costitutivo da produrre all'Agenzia delle Entrate per la
registrazione viene assolta utilizzando il sistema Unimod.

Il Segretario Comunale

Allegato B

ASSOCIAZIONE FONDIARIA

VEZZA D'OGLIO

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita ai sensi del CC e della LR 31 del 05/12/2008

l'Associazione Fondiaria Vezza d'Oglio.

2. L'Associazione ha sede in via nazionale 91 a Vezza d'Oglio

(BS).

ARTICOLO 2

PRINCIPI

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo (salvo il rimborso delle spese vive anticipate dall'associato in nome e per conto dell'Associazione).

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati; le cariche all'interno dei suddetti organi associativi, quali presidente, vice presidente ecc. vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha fini di lucro e raggruppa:

- i proprietari di terreni del che ricadono all'interno del Comune di Vezza d'Oglio (specificati all'interno di apposito regolamento) con destinazione agricola, boschiva o pastorale;
- altri sostenitori;

ed è finalizzata alla gestione, al mantenimento e alla valorizzazione del territorio, con lo scopo di:

- Valorizzare i terreni agricoli evitando il progressivo abbandono;
- Proteggere e migliorare il territorio, l'ambiente ed il paesaggio;
- Effettuare azioni di promozione e valorizzazione del territorio dell'ambito di riferimento;
- Costruire una comunità cooperante intorno agli obiettivi prefissati;
- Attenzione alla biodiversità;
- Attenzione alla sicurezza;
- Attenzione ai servizi ecosistemici.

2. Per attuare tale gestione l'Associazione può:

- concedere in uso i terreni ricevuti in gestione:

i. Ai membri dell'Associazione

ii. A soggetti terzi

i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione che sarà realizzato dall'Associazione, ovvero, in mancanza di questi, secondo le indicazioni fornite dall'Associazione medesima secondo contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni.

- Gestire in via diretta i terreni ricevuti in gestione

3. Allo scopo del miglioramento dei fondi e della loro fruibilità, l'Associazione, direttamente o per il tramite di imprese/professionisti di propria fiducia, entro il proprio ambito di azione e relativamente ai fondi ricevuti in gestione si occupa di:

- Progettazione, realizzazione, e mantenimento delle opere di sostegno afferenti i terreni concessi in gestione;

- Progettazione realizzazione e mantenimento delle strade interpoderali;

- Progettazione realizzazione e mantenimento dei sentieri montani;

- Azioni necessarie alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi boschivi;

- Progettazione Realizzazione e mantenimento delle opere idriche necessarie alla regimazione delle acque presenti nei fondi;

- Attività di ricognizione dei diritti afferenti ai fondi dati in gestione all'Associazione e alla loro utilizzazione come da consuetudini;

- Formulazione di proposte di revisione dei diritti afferenti

ai fondi laddove ciò sia funzionale al miglioramento dei fondi e l'aggiornamento dei diritti stessi;

- Richiesta di incentivi per la forestazione e autorizzazioni per il taglio dei boschi in gestione e procedure alla relativa esecuzione, nonché procedere a rimboschimenti e riqualificazioni colturali;

- In generale, tutte le azioni volte al miglioramento delle potenzialità dei terreni.

4. L'Associazione promuove la cooperazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, favorendo lo scambio di idee, di buone pratiche anche innovative nonché la conservazione del patrimonio culturale e delle conoscenze;

5. La gestione dei terreni è conferita all'Associazione a titolo gratuito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- Il titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto)

- Le superficie

- La coltura prevalente

- Gli identificativi catastali

- Eventuali diritti di servitù interessanti i fondi (es. Servitù di passaggio)

L'Associazione non è obbligata ma può a propria discrezione effettuare controlli circa la veridicità di quanto attestato

dagli associati in sede di conferimento in gestione dei terreni.

Scopo dell'Associazione è, altresì, quello di sostituire a una gestione individuale dei terreni ovvero il loro abbandono sotto il profilo dello sfruttamento agricolo una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi e che consenta una pianificazione diffusa della gestione del territorio.

6. L'Associazione gestisce i terreni, o altri beni, propri e/o conferiti all'Associazione stessa, in modo unitario.

7. Le eventuali entrate derivanti dal canone di affitto dei terreni dati in gestione dall'Associazione a soggetti terzi sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento del territorio entro l'ambito di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si menzionano:

- Strade interpoderali

- Sentieri

- Terrazzamenti

- Regimazioni idriche

- Linee tagliafuoco

- Piccoli bacini di accumulo idrico

- Sfalcio e conduzione delle superfici a prato

- Taglio e conduzione delle superfici a bosco

8. L'Associazione si occupa anche di:

- Redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono

individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

- Procedere all'individuazione dei terreni abbandonati silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e formulare proposte per il suo recupero;

9. L'Associazione potrà:

- richiedere incentivi e contributi pubblici e privati;

- partecipare a bandi nazionali, regionali ed europei;

- organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, (in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017);

al fine di sostenere con misure di finanziamento pubblico e privato la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità.

10. L'Associazione può altresì svolgere le seguenti attività strumentali secondarie:

- Promuovere e gestire studi, ricerche e divulgazioni in materia di difesa dell'ambiente, della biodiversità, del territorio, dei servizi ecosistemici, del turismo culturale ed ecosostenibile;

- Organizzare corsi e campagne di sensibilizzazione, educazione, formazione e ricerca relativamente alle attività svolte dall'Associazione;

- Organizzare percorsi e attività di turismo del benessere, culturale, sportivo, didattico;

- Collaborare con altre associazioni, consorzi, enti pubblici e privati anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati e contributivi;

- Promuovere e diffondere la vendita dei prodotti agro silvo pastorali di qualità.

11. L'Associazione può avvalersi per il perseguimento dei propri scopi e finalità, delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati, ai sensi dell'art 19. È altresì previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli associati, analiticamente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

ARTICOLO 4

ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione:

a. Gli associati ordinari (i proprietari conferitori) di terreni situati entro l'ambito di riferimento dell'Associazione che dichiarano di accettare il presente statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli obiettivi associativi. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità. Le proprietà conferite in gestione,

siano di persone fisiche o siano di persone giuridiche verranno considerate come singolo associato e questo indipendentemente dal fatto che i terreni siano di proprietà esclusiva di un singolo soggetto o che siano in comproprietà tra più soggetti.

Gli associati sono rappresentati nella maniera che segue:

- Per il tramite del loro rappresentante legale per quanto riguarda enti/impresе/persone giuridiche o per il tramite di portavoce da esso nominato;

- Per il tramite del soggetto portavoce per quanto riguarda particelle in comproprietà tra più soggetti il quale a discrezione dei comproprietari potrà essere individuato tra un soggetto scelto tra i comproprietari oppure altro soggetto di fiducia dei comproprietari stessi;

- Direttamente da parte del proprietario nel caso di particelle a proprietà esclusiva o per mezzo di portavoce di propria fiducia;

b. Gli associati sostenitori che non siano proprietari di terreni, ma che condividano le finalità dell'Associazione.

2. Le proprietà la cui gestione è conferita all'Associazione Fondiaria non sono in alcun modo usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.

3. Utilizzazioni a livello personale di porzioni di propri terreni conferiti all'Associazione saranno possibili purché siano coerenti con il piano di gestione, la cui stesura e aggiornamento è a cura dell'Associazione.

4. In caso di decesso, estinzione, abbandono, o recesso dell'associato, i beni da questo conferiti in gestione all'Associazione si intendono tali almeno fino alla cessazione degli impegni assunti nel frattempo dall'Associazione.

5. Il numero di associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

ARTICOLO 5

CRITERI DI AMMISSIONE RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione:

- Soggetti proprietari di terreni entro l'ambito di riferimento dell'Associazione che intendano acquisire la qualifica di associato ordinario. Per aderire all'Associazione l'aspirante aderente deve presentare apposita domanda compilando la scheda di adesione che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo in cui dichiara:

i. Di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il piano di gestione e ogni altro eventuale regolamento interno all'Associazione;

ii. Di conferire per almeno 5 anni la gestione dei terreni indicati;

iii. Quale sia il soggetto portavoce della proprietà per i rapporti con l'Associazione;

iv. Le caratteristiche delle proprietà concesse in gestione;

- Soggetti sostenitori che intendano acquisire la qualifica di associato sostenitore. Per aderire all'Associazione

l'aspirante aderente deve presentare apposita domanda

compilando la scheda di adesione che sarà esaminata dal

Consiglio Direttivo in cui dichiara:

i. di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione,

il piano di gestione e ogni altro eventuale regolamento interno

all'Associazione;

Spetta al Consiglio Direttivo rilevare l'esistenza dei

requisiti per l'acquisizione della qualifica di associato e

deliberare di conseguenza l'ammissione dell'aderente. Nessun

motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione,

possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto

a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere

permanente e può venir meno solo nei casi previsti ai punti

successivi. Non sono quindi ammesse iscrizioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

3. Il Consiglio Direttivo:

- Cura l'annotazione e l'aggiornamento degli associati nel

libro degli associati ordinari e nel libro degli associati

sostenitori;

- Cura l'annotazione delle particelle conferite in gestione nel

libro dei beni conferiti in gestione;

- Tali registri devono essere reciprocamente aggiornati e deve

essere effettuata una ricognizione a scadenza annuale;

4. Espulsione dall'Associazione. Sia che si tratti di associato ordinario sia che si tratti di associato sostenitore avviene nei seguenti casi:

- Comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;

- Per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio. Contro ogni provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

5. Recesso dall'Associazione. La dichiarazione dell'associato di recesso dall'Associazione deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della fine dell'anno.

6. Decesso delle persone fisiche conferenti i terreni: in tal caso lo status di associato del deceduto può essere richiesto dal soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dei beni.

7. Estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni:

in tal caso lo status di associato dell'ente estinto può essere richiesto dal soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dei beni.

8. In ogni caso, che si tratti di decesso, estinzione, recesso, espulsione, resta fermo l'obbligo di lasciare in gestione all'Associazione i terreni conferiti in gestione per i quali l'Associazione abbia nel mentre stipulato contratti di affitto nei confronti di terzi. Ai fini associativi l'aggiornamento del libro associati avviene alla scadenza dei contratti di gestione.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di dimissioni volontarie

3. Tutti gli associati hanno il diritto:

- Di partecipare alle Assemblee
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione, come definiti nel piano di gestione

- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento

4. Gli associati ordinari inoltre hanno il diritto:

- Di votare alle Assemblee

- Di effettuare liberamente la vendita dei terreni agricoli conferiti in gestione, salvi gli impegni presi con l'Associazione con il conferimento di gestione.

- Comunicare all'Associazione potenziali eredi dei beni conferiti, in modo da facilitare il subentro degli stessi nell'Associazione in caso di decesso/recesso.

5. Tutti gli associati sono obbligati:

- A osservare le norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organismi associativi, il piano di gestione

- A non contrastare le attività preventivamente concordate dall'Associazione

- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

6. Gli associati ordinari sono inoltre obbligati a:

- Comunicare all'Associazione eventuali impegni presi nei confronti di terzi per i beni che hanno conferito o che intendono conferire all'Associazione

- Mantenere la qualità di associato almeno fino alla persistenza di eventuali impegni assunti dall'Associazione relativamente ai beni conferiti in gestione

- Nel caso di vendita del bene conferito in gestione

all'Associazione, comunicare all'acquirente l'obbligo del subentro rispetto agli eventuali impegni assunti dall'Associazione

7. Le prestazioni fornite dai volontari per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni criteri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 7

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio è costituito da beni immobili ed eventualmente mobili conferiti.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi di privati e sostenitori
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e religiose
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni o lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività economiche marginali svolte sul territorio dell'Associazione (di cui al D.M. del 25/05/1995)
- Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione

a qualunque titolo.

- Ricavati dalle campagne di raccolta fondi organizzate dall'Associazione

- Partecipazione a bandi nazionali, regionali, europei

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del presidente e del segretario.

4. È fatto obbligo agli organi associativi di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

5. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita utile dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8

ORGANI ASSOCIATIVI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Organi e cariche ricoperte nell'Associazione sono:

- L'assemblea degli associati

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il Vice Presidente

- Il Segretario

- Il Revisore dei conti

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno

durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

1. All'Assemblea partecipano:

- Associati ordinari, presenti nella persona del loro portavoce o suo delegato e hanno diritto di voto;
- Associati sostenitori che vi partecipano personalmente senza però diritto di voto.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ed è presieduta da un membro eletto all'interno dell'Assemblea.

Il segretario dell'Associazione ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea. L'associato eletto come Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti, anche con voto consultivo.

3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto, pubblicato presso la sede dell'Associazione e/o sul sito internet dell'Associazione inoltrato anche per mezzo postale, posta elettronica, sms, whats'app, PEC, contenente la data e l'ora di prima

convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni associato almeno sette giorni prima.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione digitale che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- Presentazione del programma per l'anno successivo
- Approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo
- Alla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione per l'elezione delle cariche associative

7. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti, delle proposte per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione e ogni qualvolta si renda necessario.

8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati

ordinari, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati ordinari, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso della prima.

9. Ciascun associato ordinario può essere portatore di una sola delega.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice degli associati ordinari presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli associati ordinari ed il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.

11. I compiti dell'Assemblea sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- Venire a conoscenza del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo e del relativo bilancio di previsione
- Approvare il bilancio consuntivo
- Deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto
- Deliberare sullo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione
- Decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato
- Decidere dell'adesione di nuovi associati
- Ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e il piano di gestione
- Nominare il liquidatore o deliberare in merito alle

devoluzioni dei beni acquisiti dall'Associazione nel corso della sua esistenza (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite in gestione ai legittimi proprietari originari o loro eredi

- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate su apposito registro a cura del Segretario, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di componenti da cinque a nove scelti tra gli associati. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di uno o più membri del Direttivo.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare sia specifici associati, sia esperti esterni, con voto consultivo.

Le decisioni vengono prese con voto di maggioranza semplice (50%+1 dei consiglieri presenti).

Compete al Consiglio Direttivo:

- Redigere regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione da far ratificare all'Assemblea

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato

- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa

- Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario

- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti

- Deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente

- Assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario su apposito registro e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio

- È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze

- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

ARTICOLO 12

IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Vice-presidente o in sua assenza il consigliere più anziano assume i compiti del presidente quando questi non è

presente o non è più parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL

PRESIDENTE

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove ciò non fosse possibile il Consiglio provvederà alla cooptazione con un associato disponibile a ricoprire tale ruolo sino alla convocazione della prossima Assemblea, nella quale il consigliere vacante verrà eletto.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 14

IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il segretario è responsabile della custodia e

conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 15

I REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono due e sono nominati dall'Assemblea, anche tra i non associati.

1. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

2. I revisori dei conti svolgono le seguenti funzioni:

- Verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale
- Verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea
- Redazione della relazione annuale di rendiconto consuntivo e su presentazione all'Assemblea

ARTICOLO 16

ATTIVITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

ARTICOLO 17

BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18

LIBRI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri, che sono tenuti e aggiornati a cura del Consiglio Direttivo:

a. Libro degli associati ordinari

b. Libro degli associati sostenitori

c. Registro dei volontari

d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

e. Libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

f. Libro dei regolamenti e delle norme di funzionamento e del piano di gestione

g. Libro dei beni conferiti in gestione, coordinato con il libro associati ordinari

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che comunica data in cui, presso la sede dell'Associazione, sarà possibile prenderne visione

ARTICOLO 19

IL VOLONTARIO

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro capacità.

2. Per poter esercitare qualsiasi attività per conto dell'Associazione, il volontario deve essere un associato, sia che si tratti di associato ordinario che di associato sostenitore.

3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per la realizzazione dei fini dell'Associazione.

4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 117 dell'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 20

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o dalla maggioranza degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea soltanto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari aderenti e il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.

ARTICOLO 21

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal

Consiglio Direttivo e approvata, con almeno il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

ARTICOLO 22

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento, i regolamenti e il piano di gestione eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti che ne fanno richiesta congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

ARTICOLO 23

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Associazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** del presente provvedimento.



Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Gregorini Paolo Guerino)

Paolo Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

29 MAG. 2026

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li _____.

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)